



QUADERNI DI SOSTENIBILITÀ

LINEE GUIDA PER IL RECEPIIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1203 SULLA
TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE



Un Nuovo Paradigma per la Giustizia Ambientale nell'UE

Il presente documento offre linee guida strategiche agli Stati membri per un'adozione corretta e tempestiva della **Direttiva (UE) 2024/1203**, che crea un quadro legislativo rivoluzionario per la tutela penale dell'ambiente. Sostituendo integralmente le **Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE**, questa normativa non rappresenta soltanto un aggiornamento, ma un elemento fondamentale del quadro giuridico necessario per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

Un recepimento coerente e armonizzato è cruciale per assicurare l'efficacia del diritto ambientale dell'Unione e rafforzare l'impegno, sancito dal TUE e dal TFUE, a garantire il massimo livello di protezione ambientale, tenendo conto anche della natura transfrontaliera della criminalità in questo ambito (Considerando 3).

La nuova architettura giuridica si fonda su tre pilastri interconnessi, concepiti per creare un sistema di contrasto integrato e incisivo:

1. **L'ampliamento e la precisazione dei reati ambientali**, con l'introduzione di nuove fattispecie e la chiara definizione delle soglie di illiceità.
2. **L'inasprimento del regime sanzionatorio**, che introduce livelli minimi delle pene detentive massime e sanzioni pecuniarie basate sul fatturato per le persone giuridiche.
3. **Il rafforzamento sistematico dei meccanismi di applicazione della legge (enforcement)** attraverso obblighi vincolanti relativi a risorse, formazione specialistica, cooperazione e strumenti investigativi.

Si richiama l'attenzione delle autorità nazionali sul termine di recepimento, obbligatorio entro il 21 maggio 2026 (Art. 28). Queste linee guida sono state create per supportare questo processo importante, evidenziando che l'attuazione efficace della direttiva va oltre la semplice trasposizione formale. È necessaria un'azione strategica e istituzionale, fondamentale per rendere operativi i nuovi strumenti giuridici.

Il Quadro Strategico per un'Attuazione Efficace

Un'efficace lotta alla criminalità ambientale richiede agli Stati membri di andare oltre la mera trasposizione delle norme. La direttiva sottolinea che il successo della sua implementazione dipende dalla creazione di un quadro istituzionale e strategico solido a livello nazionale. Questo quadro non è solo una formalità, ma una precondizione per applicare efficacemente il diritto previsto dall'Articolo 3.

La mancanza di risorse adeguate, come previsto dall'Articolo 17, renderebbe di fatto inattive le nuove definizioni di reato, soprattutto quelle più complesse e qualificate. Gli Stati membri devono pertanto dare priorità all'implementazione dei seguenti requisiti strategici:

- **Strategia Nazionale (Art. 21)**: Ogni Stato membro deve sviluppare, pubblicare e mettere in atto una strategia nazionale contro la criminalità ambientale entro il 21 maggio 2027. Questa strategia deve delineare chiaramente obiettivi, priorità, ruoli e responsabilità delle autorità coinvolte, oltre alle modalità di coordinamento e alle risorse richieste per la sua implementazione.
- **Risorse Adeguate (Art. 17)**: La direttiva richiede che le autorità nazionali incaricate di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali siano dotate di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate. Come sottolineato nel Considerando 60, la mancanza di risorse rappresenta un ostacolo ben noto all'efficacia delle azioni di contrasto. È altamente raccomandato aumentare la specializzazione, specialmente per affrontare la complessità tecnica e scientifica necessaria per valutare concetti come "danno rilevante" (Art. 3, par. 6-7) e i nuovi "reati qualificati". (Art. 3.3).



• **Formazione Specialistica (Art. 18):** È obbligatorio offrire formazione specialistica e periodica a giudici, pubblici ministeri, forze di polizia e altri membri delle autorità competenti. Questa formazione deve essere adeguata ai ruoli specifici e finalizzata a potenziare le competenze tecniche e giuridiche necessarie per gestire la complessità dei reati ambientali.

• **Coordinamento e Cooperazione Interna (Art. 19):** Gli Stati membri devono stabilire meccanismi efficaci per garantire il coordinamento e la cooperazione, sia a livello strategico che operativo, tra tutte le autorità nazionali coinvolte nell'applicazione della legge penale e amministrativa.

Questo solido quadro strategico costituisce il presupposto operativo per applicare con rigore le nuove definizioni giuridiche dei reati, che rappresentano il cuore della direttiva.

La Definizione dei Reati Ambientali nel Diritto Nazionale

L'Articolo 3 della direttiva rappresenta il cuore della riforma, ampliando notevolmente il repertorio dei reati ambientali e chiarendo le soglie di punibilità. Una corretta e completa attuazione di questo articolo è essenziale per garantire un'armonizzazione efficace a livello europeo e assicurare che le condotte più dannose per l'ambiente siano perseguiti penalmente in tutti gli Stati membri.

Principi Generali di Illiceità e Intenzionalità

La direttiva stabilisce che una condotta costituisce reato solo se è illecita. Secondo l'Articolo 3, paragrafo 1, una condotta è considerata illecita se viola la legge ambientale dell'Unione o le norme nazionali che la attuano. Si evidenzia un'importante precisazione: una condotta rimane illecita anche se autorizzata da un'autorità competente, purché tale autorizzazione sia stata ottenuta fraudolentemente (tramite "corruzione, estorsione o coercizione") o violi palesemente i requisiti giuridici sostanziali pertinenti.

Come chiarito dal Considerando 10, questa clausola intende coprire le violazioni evidenti e rilevanti, escludendo gli errori procedurali minori. La direttiva distingue inoltre due livelli di colpevolezza:

• **Intenzionalità:** La maggior parte dei reati elencati nell'Articolo 3, paragrafo 2, richiede che la condotta sia commessa intenzionalmente.

• **Grave Negligenza:** Per una serie di condotte specifiche (Art. 3, par. 4), basta che siano poste in essere "quanto meno per grave negligenza". È importante osservare che, come evidenziato nel Considerando 27, il termine "grave negligenza" deve essere interpretato secondo il diritto nazionale e può riguardare solo alcuni elementi del reato, non l'intera condotta.



Le Categorie di Reati

L'Articolo 3, paragrafo 2, indica venti tipologie di condotte che, se commesse illecitamente e con intento deliberato, sono da considerare reato.

La tabella sottostante riassume le categorie principali e gli aspetti fondamentali per la loro incorporazione.

Categoria di Reato	Elementi Chiave e Note per il Recepimento
Scarico, emissione o immissione illegale di sostanze, energia o radiazioni	Deve provocare o poter provocare il decesso, lesioni gravi o danni rilevanti all'ambiente.
Immissione illegale sul mercato di prodotti pericolosi	Deve avvenire in violazione di un divieto e il suo impiego su vasta scala deve provocare o poter provocare danni rilevanti .
Fabbricazione e uso illegale di sostanze chimiche	Riguarda sostanze vietate o non conformi ai regolamenti REACH, biocidi, POPs, ecc., e deve provocare o poter provocare danni rilevanti .
Gestione illecita di mercurio	Deve essere non conforme al regolamento sul mercurio e provocare o poter provocare danni rilevanti .
Realizzazione di progetti senza autorizzazione VIA	Deve provocare o poter provocare danni rilevanti all'ambiente.
Gestione illecita di rifiuti	Riguarda i rifiuti pericolosi in quantità non trascurabile , oppure altri rifiuti se provocano o possono provocare danni rilevanti .
Spedizione illegale di rifiuti	Deve concernere una quantità non trascurabile di rifiuti.
Riciclaggio illegale di navi	Deve violare i requisiti specifici del Regolamento (UE) n. 1257/2013.
Inquinamento provocato da navi	Deve provocare o essere probabile che provochi un deterioramento della qualità dell'acqua o danni all'ambiente marino.
Esercizio illegale di impianti pericolosi (Seveso, IED)	Deve provocare o poter provocare il decesso, lesioni gravi o danni rilevanti all'ambiente.
Operazioni offshore illegali (petrolio e gas)	Deve provocare o poter provocare il decesso, lesioni gravi o danni rilevanti all'ambiente.
Gestione illecita di materiale radioattivo	Deve provocare o poter provocare il decesso, lesioni gravi o danni rilevanti all'ambiente.
Estrazione illegale di acque	Deve provocare o poter provocare danni rilevanti allo stato dei corpi idrici.
Uccisione, prelievo o commercio di specie protette (Habitat e Uccelli)	Salvo che riguardi una quantità trascurabile di esemplari.
Commercio di specie protette (CITES)	Salvo che riguardi una quantità trascurabile di esemplari.
Commercio di prodotti legati alla deforestazione	Salvo che riguardi una quantità trascurabile .
Deterioramento di habitat protetti	Il deterioramento o la perturbazione delle specie devono essere significativi .
Introduzione e diffusione di specie esotiche invasive	Deve provocare o poter provocare il decesso, lesioni gravi o danni rilevanti all'ambiente.
Produzione o uso di sostanze che riducono lo strato di ozono	Il reato è definito dalla violazione dei divieti specifici del relativo regolamento.
Produzione o uso di gas fluorurati a effetto serra	Il reato è definito dalla violazione dei divieti specifici del relativo regolamento.



I Reati Qualificati e il Concetto di “Ecocidio”

Una delle innovazioni giuridiche più significative della direttiva è l'introduzione dei **reati qualificati** (Art. 3, paragrafo 3).

Questa categoria è stata introdotta per punire con maggiore severità i danni ambientali di natura catastrofica. Un reato è qualificato quando una delle condotte elencate nel paragrafo 2 provoca:

- La distruzione di un ecosistema di dimensioni o valore ambientale considerevoli, o di un habitat all'interno di un sito protetto;
- Danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat;
- Danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.

Il Considerando 21 specifica chiaramente che “tali reati qualificati possono includere condotte simili all'«ecocidio»”, allineando così il diritto dell'Unione alle discussioni internazionali in corso. L'adozione di questa norma è essenziale per dotare gli ordinamenti nazionali degli strumenti necessari a punire le forme più gravi di criminalità ambientale con sanzioni penali proporzionate alla loro gravità.

Criteri di Valutazione del Danno e della Quantità

Per assicurare un'applicazione uniforme e garantire certezza giuridica, la direttiva offre alle autorità nazionali criteri non esaustivi per valutare le soglie qualitative e quantitative.

È fondamentale che i legislatori dei singoli paesi adottino questi criteri per orientare l'attività giudiziaria.

Valutazione del “danno rilevante” e della sua probabilità (Art. 3, par. 6 e 7) Per valutare se un danno è “rilevante” o se una condotta “può provocare” tale danno, si deve tener conto di elementi quali:

- Le condizioni originarie dell'ambiente colpito.
- La durata (lunga, media o breve), la portata e la reversibilità del danno.
- La pericolosità dell'attività, della sostanza o del materiale coinvolto.
- La misura in cui sono stati superati i limiti normativi o i parametri di autorizzazione.

Valutazione della “quantità non trascurabile” (Art. 3, par. 8) Per valutare se una quantità è “non trascurabile”, si deve tener conto di elementi come:

- Il numero di elementi interessati.
- Lo stato di conservazione delle specie animali o vegetali coinvolte.
- La misura in cui sono stati superati i valori o le soglie normative.
- Il costo del ripristino dell'ambiente, ove valutabile.

Una definizione così dettagliata dei reati deve essere sostenuta da un apparato sanzionatorio altrettanto robusto, che ne rifletta la gravità e garantisca un reale effetto deterrente.



L'Istituzione di un Regime Sanzionatorio Coerente ed Efficace

La Direttiva (UE) 2024/1203 mira a superare la debolezza e la disomogeneità delle sanzioni previste dalla normativa precedente. A tal fine, introduce livelli minimi delle pene massime e sanzioni pecuniarie significative per le persone giuridiche, con l'obiettivo esplicito di garantire che le sanzioni siano realmente effettive, proporzionate e dissuasive (Art. 5 e 7).

Sanzioni per le Persone Fisiche (Art. 5)

Per le persone fisiche, la direttiva stabilisce soglie minime per le pene detentive massime, che variano in base alla gravità del reato e delle sue conseguenze. Gli Stati membri devono assicurare che il loro diritto penale preveda almeno i livelli massimi indicati reclusione:

Tipo di Reato	Circostanza	Pena Massima Minima Prevista
Reati di cui all'Art. 3.2, lettere da a) a d), f), j), k), l) e r)	Se provocano il decesso di una persona	Almeno 10 anni di reclusione
Reati qualificati (Art. 3.3)	-	Almeno 8 anni di reclusione
Reati di cui all'Art. 3.2, lettere da a) a l), p), s) e t)	Nelle loro forme più gravi	Almeno 5 anni di reclusione
Reati commessi con grave negligenza (Art. 3.4) che provocano la morte	Se provocano il decesso di una persona	Almeno 5 anni di reclusione
Reati di cui all'Art. 3.2, lettere m), n), o), q) e r)	Nelle loro forme più gravi	Almeno 3 anni di reclusione

Oltre alle pene detentive, gli Stati membri devono prevedere un arsenale di **sanzioni accessorie** (Art. 5, par. 3), tra cui:

- L'obbligo di ripristinare l'ambiente o di risarcire il danno.
- L'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, alle procedure di gara, alle sovvenzioni e alle concessioni.
- Il ritiro di permessi e autorizzazioni.
- L'interdizione dall'esercizio di posizioni preminenti in una persona giuridica.
- La pubblicazione della decisione giudiziaria.

Responsabilità e Sanzioni per le Persone Giuridiche (Art. 6 e 7)

La direttiva aumenta la responsabilità delle persone giuridiche. Secondo l'Art. 6, la responsabilità penale o non penale può essere attribuita sia per reati commessi a loro vantaggio da figure di vertice, sia per reati resi possibili da una mancanza di sorveglianza o supervisione e controllo.

Il regime sanzionatorio per le persone giuridiche è stato notevolmente inasprito, in particolare attraverso l'introduzione di sanzioni pecuniarie di livello elevato (Art. 7, par. 3). Gli Stati membri devono scegliere una delle due opzioni seguenti per definire il livello massimo delle sanzioni:

- **Opzione 1 (Basata sul Fatturato):** Il livello massimo della sanzione è calcolato come percentuale del fatturato mondiale totale della persona giuridica:
 - Per i reati più gravi (elencati all'Art. 7.3.a): non inferiore al **5%** del fatturato.
 - Per gli altri reati (elencati all'Art. 7.3.b): non inferiore al **3%** del fatturato.
- **Opzione 2 (Importo Fisso):** Il livello massimo della sanzione è fissato:
 - Per i reati più gravi: non inferiore a **40 milioni di EUR**.
 - Per gli altri reati: non inferiore a **24 milioni di EUR**.



È fondamentale sottolineare che per i **reati qualificati (Art. 3.3)**, gli Stati membri hanno l'obbligo (Art. 7, par. 4) di prevedere sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili agli altri reati.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, devono essere disponibili altre **sanzioni accessorie (Art. 7, par. 2)**, quali:

- L'interdizione, temporanea o permanente, dall'esercizio di attività commerciali.
- La chiusura delle sedi in cui è stato commesso il reato.
- L'assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria.
- L'esclusione dai finanziamenti e dagli aiuti pubblici.

Circostanze Aggravanti e Attenuanti (Art. 8 e 9)

Per consentire ai giudici di adeguare la pena alla gravità concreta del fatto, la direttiva elenca una serie di circostanze che gli Stati membri devono poter considerare in fase di condanna:

- **Circostanze Aggravanti (Art. 8):** Includono la commissione del reato nell'ambito di un'organizzazione criminale (Considerando 28), la generazione di benefici finanziari rilevanti, la distruzione di prove, la recidiva e la causazione di danni irreversibili a un ecosistema.
- **Circostanze Attenuanti (Art. 9):** Comprendono il ripristino dell'ambiente da parte dell'autore del reato o la fornitura di informazioni decisive per le indagini.

L'effetto deterrente di queste severe sanzioni, in particolare delle sanzioni pecuniarie basate sul fatturato, dipende interamente dalla robustezza dei meccanismi procedurali previsti nella Parte III. Senza strumenti efficaci per il congelamento e la confisca (Art. 10) e termini di prescrizione sufficientemente lunghi (Art. 11), queste sanzioni rischiano di rimanere teoriche anziché applicate.

La Costruzione di Meccanismi di Contrasto e Procedurali Efficaci

Oltre a definire reati e sanzioni, la direttiva rafforza l'intera catena di applicazione del diritto penale ambientale. L'obiettivo è garantire che le norme non restino sulla carta, ma si traducano in azioni concrete, dalla fase investigativa alla tutela dei diritti delle parti coinvolte nel procedimento.

Indagini e Azione Penale

Per assicurare che i reati vengano perseguiti efficacemente, gli Stati membri devono implementare le seguenti misure:

- **Congelamento e Confisca (Art. 10):** È obbligatorio adottare misure che consentano il tracciamento, il congelamento e la confisca dei beni strumentali utilizzati per commettere il reato e dei proventi da esso derivati. Questo strumento è essenziale per colpire la motivazione economica alla base della criminalità ambientale.
- **Termini di Prescrizione (Art. 11):** La direttiva stabilisce una chiara correlazione tra la gravità di un reato, misurata dalla sua pena massima, e i termini minimo di prescrizione per le indagini e per l'azione penale. Nello specifico, gli Stati membri devono garantire un termine di:
 - Almeno **10 anni** per i reati punibili con una pena massima di almeno 10 anni di reclusione.
 - Almeno **5 anni** per i reati punibili con pena massima di almeno 5 anni di reclusione.
 - Almeno **3 anni** per i reati punibili con pena massima di almeno 3 anni di reclusione.
- **Strumenti Investigativi (Art. 13):** Le autorità competenti devono disporre di strumenti investigativi efficaci e proporzionati. Se del caso, tali strumenti devono includere strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata.



L'Istituzione di un Regime Sanzionatorio Coerente ed Efficace

La Direttiva (UE) 2024/1203 mira a superare la debolezza e la disomogeneità delle sanzioni previste dalla normativa precedente. A tal fine, introduce livelli minimi delle pene massime e sanzioni pecuniarie significative per le persone giuridiche, con l'obiettivo esplicito di garantire che le sanzioni siano realmente effettive, proporzionate e dissuasive (Art. 5 e 7).

Sanzioni per le Persone Fisiche (Art. 5)

Per le persone fisiche, la direttiva stabilisce soglie minime per le pene detentive massime, che variano in base alla gravità del reato e delle sue conseguenze. Gli Stati membri devono assicurare che il loro diritto penale preveda almeno i livelli massimi indicati reclusione:

Tipo di Reato	Circostanza	Pena Massima Minima Prevista
Reati di cui all'Art. 3.2, lettere da a) a d), f), j), k), l) e r)	Se provocano il decesso di una persona	Almeno 10 anni di reclusione
Reati qualificati (Art. 3.3)	-	Almeno 8 anni di reclusione
Reati di cui all'Art. 3.2, lettere da a) a l), p), s) e t)	Nelle loro forme più gravi	Almeno 5 anni di reclusione
Reati commessi con grave negligenza (Art. 3.4) che provocano la morte	Se provocano il decesso di una persona	Almeno 5 anni di reclusione
Reati di cui all'Art. 3.2, lettere m), n), o), q) e r)	Nelle loro forme più gravi	Almeno 3 anni di reclusione

Oltre alle pene detentive, gli Stati membri devono prevedere un arsenale di **sanzioni accessorie** (Art. 5, par. 3), tra cui:

- L'obbligo di ripristinare l'ambiente o di risarcire il danno.
- L'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, alle procedure di gara, alle sovvenzioni e alle concessioni.
- Il ritiro di permessi e autorizzazioni.
- L'interdizione dall'esercizio di posizioni preminenti in una persona giuridica.
- La pubblicazione della decisione giudiziaria.

Responsabilità e Sanzioni per le Persone Giuridiche (Art. 6 e 7)

La direttiva aumenta la responsabilità delle persone giuridiche. Secondo l'Art. 6, la responsabilità penale o non penale può essere attribuita sia per reati commessi a loro vantaggio da figure di vertice, sia per reati resi possibili da una mancanza di sorveglianza o supervisione e controllo.

Il regime sanzionatorio per le persone giuridiche è stato notevolmente inasprito, in particolare attraverso l'introduzione di sanzioni pecuniarie di livello elevato (Art. 7, par. 3). Gli Stati membri devono scegliere una delle due opzioni seguenti per definire il livello massimo delle sanzioni:

- **Opzione 1 (Basata sul Fatturato):** Il livello massimo della sanzione è calcolato come percentuale del fatturato mondiale totale della persona giuridica:
 - Per i reati più gravi (elencati all'Art. 7.3.a): non inferiore al **5%** del fatturato.
 - Per gli altri reati (elencati all'Art. 7.3.b): non inferiore al **3%** del fatturato.
- **Opzione 2 (Importo Fisso):** Il livello massimo della sanzione è fissato:
 - Per i reati più gravi: non inferiore a **40 milioni di EUR**.
 - Per gli altri reati: non inferiore a **24 milioni di EUR**.



È fondamentale sottolineare che per i **reati qualificati (Art. 3.3)**, gli Stati membri hanno l'obbligo (Art. 7, par. 4) di prevedere sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili agli altri reati.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, devono essere disponibili altre **sanzioni accessorie (Art. 7, par. 2)**, quali:

- L'interdizione, temporanea o permanente, dall'esercizio di attività commerciali.
- La chiusura delle sedi in cui è stato commesso il reato.
- L'assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria.
- L'esclusione dai finanziamenti e dagli aiuti pubblici.

Circostanze Aggravanti e Attenuanti (Art. 8 e 9)

Per consentire ai giudici di adeguare la pena alla gravità concreta del fatto, la direttiva elenca una serie di circostanze che gli Stati membri devono poter considerare in fase di condanna:

- **Circostanze Aggravanti (Art. 8):** Includono la commissione del reato nell'ambito di un'organizzazione criminale (Considerando 28), la generazione di benefici finanziari rilevanti, la distruzione di prove, la recidiva e la causazione di danni irreversibili a un ecosistema.
- **Circostanze Attenuanti (Art. 9):** Comprendono il ripristino dell'ambiente da parte dell'autore del reato o la fornitura di informazioni decisive per le indagini.

L'effetto deterrente di queste severe sanzioni, in particolare delle sanzioni pecuniarie basate sul fatturato, dipende interamente dalla robustezza dei meccanismi procedurali previsti nella Parte III. Senza strumenti efficaci per il congelamento e la confisca (Art. 10) e termini di prescrizione sufficientemente lunghi (Art. 11), queste sanzioni rischiano di rimanere teoriche anziché applicate.

La Costruzione di Meccanismi di Contrasto e Procedurali Efficaci

Oltre a definire reati e sanzioni, la direttiva rafforza l'intera catena di applicazione del diritto penale ambientale. L'obiettivo è garantire che le norme non restino sulla carta, ma si traducano in azioni concrete, dalla fase investigativa alla tutela dei diritti delle parti coinvolte nel procedimento.

Indagini e Azione Penale

Per assicurare che i reati vengano perseguiti efficacemente, gli Stati membri devono implementare le seguenti misure:

- **Congelamento e Confisca (Art. 10):** È obbligatorio adottare misure che consentano il tracciamento, il congelamento e la confisca dei beni strumentali utilizzati per commettere il reato e dei proventi da esso derivati. Questo strumento è essenziale per colpire la motivazione economica alla base della criminalità ambientale.
- **Termini di Prescrizione (Art. 11):** La direttiva stabilisce una chiara correlazione tra la gravità di un reato, misurata dalla sua pena massima, e i termini minimo di prescrizione per le indagini e per l'azione penale. Nello specifico, gli Stati membri devono garantire un termine di:
 - Almeno **10 anni** per i reati punibili con una pena massima di almeno 10 anni di reclusione.
 - Almeno **5 anni** per i reati punibili con pena massima di almeno 5 anni di reclusione.
 - Almeno **3 anni** per i reati punibili con pena massima di almeno 3 anni di reclusione.
- **Strumenti Investigativi (Art. 13):** Le autorità competenti devono disporre di strumenti investigativi efficaci e proporzionati. Se del caso, tali strumenti devono includere strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata.



Competenza Giurisdizionale (Art. 12)

Data la natura spesso transfrontaliera dei reati ambientali, la direttiva stabilisce criteri chiari e obbligatori per fondare la giurisdizione nazionale. Ogni Stato membro deve poter perseguire i reati quando:

- Il reato è commesso, in tutto o in parte, sul proprio **territorio**.
- Il reato è commesso a bordo di una **nave o aeromobile** che batte la sua bandiera.
- Il **danno** si è verificato sul proprio territorio, anche se l'azione è stata commessa altrove.
- L'autore del reato è un proprio **cittadino**.

Diritti e Tutele

Un sistema di contrasto efficace si basa anche sulla partecipazione e la protezione di coloro che contribuiscono a far emergere i reati.

- **Protezione degli Informatori (Art. 14):** Fatto salvo il quadro della Direttiva (UE) 2019/1937, gli Stati membri devono garantire che chiunque segnali reati ambientali o collabori con le autorità abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto dei procedimenti penali.
- **Accesso alla Giustizia per il Pubblico (Art. 15):** La direttiva rafforza i diritti procedurali del pubblico interessato. Le persone colpite dai reati e le organizzazioni non governative (ONG) ambientaliste devono poter disporre di diritti procedurali (come la possibilità di costituirsi parte civile), a condizione che tali diritti siano già previsti dall'ordinamento nazionale per altri tipi di reato.

Questi strumenti procedurali e di contrasto sono essenziali per tradurre gli obiettivi della direttiva in risultati tangibili, il cui rispetto deve essere pianificato secondo una precisa tabella di marcia.

Tabella di Marcia per il Recepimento e la Rendicontazione

Il processo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203 richiede un'attenta pianificazione per rispettare le scadenze vincolanti e adempire agli obblighi di comunicazione alla Commissione. Questa sezione finale funge da promemoria pratico delle principali tappe e delle azioni richieste alle autorità nazionali. Un'attuazione puntuale e completa è un passo indispensabile per costruire un'Unione in cui la giustizia ambientale sia una realtà concreta ed effettiva.

Tabella: Scadenze e Azioni Chiave

Azione Richiesta	Articolo di Riferimento	Scadenza Vincolante
Recepimento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.	Art. 28	21 maggio 2026
Comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni di diritto interno.	Art. 28	Immediatamente dopo l'adozione
Sviluppo e pubblicazione della strategia nazionale di lotta alla criminalità ambientale.	Art. 21	21 maggio 2027
Trasmissione annuale dei dati statistici alla Commissione.	Art. 22	Annualmente

Si esortano le autorità nazionali a utilizzare queste linee guida come riferimento costante durante l'intero processo di recepimento. Un'attuazione attenta e rigorosa è essenziale per garantire la piena conformità agli ambiziosi obiettivi della Direttiva (UE) 2024/1203 e per assicurare una protezione più efficace del nostro ambiente per le generazioni presenti e future.



ATLANTE

#abilitatoridellasostenibilità

www.atlanteconsulting.it